

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **251/1997** (ECLI:IT:COST:1997:251)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **02/07/1997**; Decisione del **18/07/1997**

Deposito del **18/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **23/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23403**

Atti decisi:

N. 251

## ORDINANZA 18-18 LUGLIO 1997

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che l'assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto affermato dal sen. Erminio Boso nei confronti del sig. Giampiero Cioffredi è opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso con atto depositato il 17 maggio 1997 ed iscritto al n. 73 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al sen. Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del Senato con nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997;

che il Boso è imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver offeso la reputazione di Giampiero Cioffredi con la dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, che il Senato, con la deliberazione menzionata, ha ricondotto all'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che il ricorrente ritiene illegittima tale delibera, perché non può configurarsi come opinione espressa nell'esercizio delle funzioni il comportamento di colui che, pur assumendo di non sapere chi sia una determinata persona, la investa di epiteti lesivi della sua reputazione;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (da ultimo, v. l'ordinanza n. 339/1996);

che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - ad essere parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato;

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti nell'esercizio delle funzioni;

che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*